

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE (di seguito "Regolamento Generale")

Art. 1 - Organizzazione e denominazione della Mostra

A.N.C.I. Servizi S.r.l. a Socio Unico, in seguito indicato come "l'Organizzatore" o come "A.N.C.I. Servizi s.r.l.", con sede in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 - Milano, organizza con la collaborazione, l'assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A., la manifestazione denominata MICAM (di seguito la "Mostra" o la "Manifestazione"). La denominazione MICAM è univocamente imputabile ad A.N.C.I. Servizi S.r.l., sulla cui medesima ha legittimamente rivendicato registrazione di marchio. L'Espositore si impegna a rispettare l'uso pieno ed esclusivo di tale diritto, astenendosi dal farne uso, in qualsiasi modo (anche in modo parziale e/o simile) in violazione della normativa a tutela dei marchi registrati.

Art. 2 - Luogo, data, orario e accesso alla Mostra

La Manifestazione MICAM avrà luogo nel quartiere fieristico di Fiera Milano, a Rho, nei giorni così come indicati nella domanda di partecipazione disponibile on line sul link b2b.anci-servizi.it (di seguito il "Link di Adesione"). L'Espositore è obbligato ad aderire alla Manifestazione attraverso il Link di Adesione entro 15 giorni dall'invio da parte dell'Organizzatore all'Espositore del Link stesso (o, ove necessario, entro specifiche date indicate dall'Organizzatore) e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6a.

L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari e le date della Manifestazione.

Alla Mostra potranno avere accesso i soli operatori economici - italiani e stranieri - muniti di apposito documento d'ingresso; il personale autorizzato da A.N.C.I. Servizi s.r.l. e da Fiera Milano S.p.A.; i rappresentanti regolarmente accreditati della stampa e dei servizi di informazione; quanti muniti di regolare invito. Per tutti i suddetti casi, il documento di accesso sarà reso disponibile tramite registrazione online sul sito www.themicam.com (di seguito il "Sito") o attraverso piattaforme dedicate dell'Organizzatore.

L'accesso presso il quartiere fieristico di Fiera Milano da parte degli Espositori presuppone la registrazione online obbligatoria per tutto il personale che presenzierà allo stand durante la Manifestazione o per l'introduzione/asporto dei campionari. Sarà quindi necessario registrare il personale dello stand attraverso l'apposito sistema di registrazione disponibile sul Portale Espositore di Fiera Milano (da qui in avanti solo "Portale espositore") nella sezione "Tool Tessere Espositore" (i.e. entro i due mesi antecedenti l'inizio della Manifestazione gli Espositori riceveranno via e-mail da Fiera Milano S.p.A., dall'indirizzo e-mail no-reply@fieramilano.it, tutte le informazioni e le istruzioni per l'accesso al Portale Espositore comprese le modalità per l'attivazione delle proprie credenziali - Fiera ID). Dal Portale, l'Espositore potrà stampare i relativi pass nominativi riportanti il codice Qr personale, da utilizzare ai tornelli dedicati agli Espositori (di seguito il "Pass Espositore"). Il Pass Espositore sarà valido e utilizzabile per l'accesso in fiera in tutto il periodo della Manifestazione (incluse le fasi di montaggio, Manifestazione, smontaggio). È previsto un numero massimo di registrazioni per ciascuno stand, sulla base dei metri quadrati occupati.

Per l'accesso delle automobili degli Espositori sarà necessario richiedere un pass auto a Fiera Milano S.p.A. attraverso la sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore (sezione "Parcheggi") secondo la procedura ivi indicata. Parimenti per gli allestitori e i loro veicoli è prevista la registrazione attraverso il Portale espositore, alla sezione "Accrediti Montaggio e Smontaggio".

È vietato sostare nei padiglioni oltre l'orario di chiusura ed è vietato introdurre animali.

L'ingresso ai padiglioni ed agli stand è concesso ai bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni solo se accompagnati, restando inteso che l'accompagnatore rimarrà pienamente ed unicamente responsabile per tutti gli avvenimenti e/o fatti (ivi compresi gli eventuali danni e/o sinistri subiti e subendi) che dovessero accadere al minore all'interno dei padiglioni della Manifestazione del quartiere fieristico di Rho Fiera Milano durante lo svolgimento della Manifestazione dovuti ad attività, azioni e/o comportamenti posti in essere dal minore stesso, ovvero a seguito dei suoi movimenti fisici.

Art. 3 - Prodotti ammessi alla Mostra

Sono ammessi i seguenti prodotti, fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di autorizzare l'esposizione di altri articoli affini alle tipologie merceologiche della Manifestazione: Calzature; Borse e Pelletteria; Total Look Pelle; Tecnologie per il futuro del retail; Stampa di settore; Accessori per negozi di calzature. Tutto quanto precede contraddistinto esclusivamente dal/i marchio/i indicato/i dall'Espositore attraverso il Link di Adesione alla Manifestazione, pena l'obbligo di rimozione immediata dagli stand di prodotti contraddistinti da marchi differenti ove intimato dall'Organizzatore, fatto salvo e ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 4.

Eventuali macchinari per la lavorazione delle calzature potranno essere esposti o utilizzati presso lo stand solo previa specifica autorizzazione dell'Organizzatore e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DL 81/08.

Art. 4 – Espositori

Art. 4.1

Possono essere ammessi come Espositori:

a) le Ditte italiane ed estere che espongono prodotti di propria fabbricazione; i loro concessionari, agenti o rappresentanti, sempre che le ditte produttrici non espongano direttamente i loro prodotti o campioni. In ogni caso è vietato ai concessionari o rappresentanti di esporre i prodotti o campioni dell'Espositore rappresentato in stand diversi da quello/i dell'Espositore medesimo; i rappresentanti e concessionari devono obbligatoriamente indicare l'elenco dei marchi da esporre attraverso la sezione "Dati per il catalogo" del Link di Adesione.

b) le Associazioni di categoria, gli Enti pubblici, i Consorzi, Espositore/i che partecipa/ano tramite Consorzio, gli organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi.

L'Organizzatore si riserva il diritto di accettare domanda anche di ditte, enti ed organismi non previsti nei precedenti punti a) e b).

Tutti gli Espositori sono tenuti ad indicare i marchi che saranno esposti durante la Manifestazione attraverso la compilazione della sezione "Dati per il catalogo" del Link di Adesione, sotto forma di inserzioni per il catalogo, inclusi quelli dei Co-espositori così come infra definiti (cfr. art. 4.2); l'Organizzatore potrà effettuare controlli agli stand per verificarne la corrispondenza. È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzazione escludere dall'esposizione prodotti o campioni non contraddistinti dai marchi previamente indicati come precede. Fatto salvo per deroghe espressamente accordate dall'Organizzatore, è vietata la presentazione in più stand dei medesimi campioni della stessa ditta. A discrezione dell'Organizzatore potranno non essere ammessi alla Manifestazione gli Espositori che non abbiano saldato quanto previsto a titolo di anticipo, che non abbiano compilato integralmente ed inviato all'Organizzatore la Domanda di Partecipazione ai sensi del precedente articolo 2, che non abbiano soddisfatto quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento Generale e che non siano in regola con i pagamenti maturati durante le precedenti edizioni della Manifestazione e/o per qualsiasi servizio prestato all'Espositore

dall'Organizzatore o da società al medesimo collegate o connesse, anche eventualmente relativo ad altre manifestazioni, eventi o iniziative.

L'inserimento dei marchi da parte degli Espositori nell'apposita sezione "Dati per il catalogo" del Link di Adesione deve avvenire secondo il sistema di codifica ASCII. Gli Espositori sono tenuti ad indicare i propri marchi tenendo presente che nell'elenco alfabetico dei marchi compreso nel catalogo della Manifestazione gli spazi, i simboli e i numeri precedono le lettere. I marchi inseriti dagli Espositori saranno oggetto della pubblicazione sui cataloghi della Manifestazione (cfr. articolo 13) senza che l'Organizzatore possa essere ritenuto responsabile in caso di erroneo inserimento - e conseguentemente della pubblicazione - nella suddetta sezione "Dati per il catalogo" del Link di Adesione da parte degli Espositori.

Art. 4.2

È concesso agli Espositori presentare presso il/i proprio/i stand, oltre ai propri prodotti, le collezioni di società sue ospiti. Tali società saranno considerate ai fini del presente Regolamento Generali soggetti Co-espositori, per i quali l'Espositore corrisponderà la relativa Quota di iscrizione specificata nel Link di adesione e, con riferimento al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento Generale e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4.1 (i.e. indicazione dei marchi), si impegna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cc.. L'Espositore dovrà richiedere la pubblicazione dei marchi del/i Co-espositore/i nei cataloghi della Manifestazione (Catalogo online, vedi art. 9, catalogo cartaceo Visitor's guide, vedi art. 13) inserendoli nella sezione "Dati per il catalogo" del Link di Adesione.

Nel caso in cui l'Espositore non segnalasse la presenza di un Co-espositore presso il proprio stand, non potrà essere attivata la relativa copertura Assicurativa. L'Espositore sarà quindi ritenuto l'unico responsabile in caso di eventuali sinistri che coinvolgano il Co-espositore non segnalato in conformità alle disposizioni del presente articolo 4.2.

Art. 4.3

Con l'invio della Domanda di Partecipazione debitamente compilata e sottoscritta l'Espositore dichiara e garantisce di non versare in stato di insolvenza, di non essere in stato di liquidazione - volontaria o coattiva - e di non essere sottoposto a procedura fallimentare, concordato preventivo ed altre procedure concorsuali.

Art. 5 - Sicurezza del lavoro

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano che dichiara espressamente di conoscere in ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D.lgs. 81/08, c. 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio degli stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore stesso.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D.M. medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli a campione e comportare la chiusura immediata dello stand fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal quartiere fieristico il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, c. 1, lett. u); 21, c. 1, lett. c); 26, c. 8 del D.lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno e/o della carta di identità leggibile e in corso di validità.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (di seguito RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della sua permanenza all'interno del quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l'RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio).

Il nominativo del RSE e tutti i riferimenti (mail, telefono ecc.), devono essere comunicati all'Organizzatore (e per tramite di quest'ultimo a Fiera Milano), prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e l'introduzione dei materiali nel quartiere fieristico.

Presso l'Organizzatore verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei RSE degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio RSE, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri RSE degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non sia è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del RSE, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organizzatore.

L'obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.I. del 22/07/14.

Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma di Fiera Milano "Portale espositore", che ricordiamo essere a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine), e dovrà essere presente presso lo stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).

Gli Espositori dichiarano, riconoscono e convengono che, con la concessione in uso dell'area espositiva, dall'inizio dell'allestimento sino alla fine dello smontaggio, l'area espositiva assegnata rimarrà sotto la loro esclusiva responsabilità con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 81/08.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di effettuare attività di alta sorveglianza sul rispetto della normativa di sicurezza a mezzo dei propri tecnici incaricati.

Art. 6 - Domanda di Partecipazione

Art. 6a - Espositore diretto

La Domanda di Partecipazione, precedentemente compilata (in tutte le sue parti) dall'Espositore attraverso l'apposita procedura online del Link di Adesione e successivamente scaricata dall'Espositore unitamente al presente Regolamento Generale ai fini della sottoscrizione, dovrà essere debitamente controfirmata e nuovamente caricata in formato PDF sul Link di Adesione, in conformità agli articoli 2 e 8 del presente Regolamento Generale, pena:

(i) il mancato perfezionamento del contratto di partecipazione tra A.N.C.I. Servizi s.r.l. e l'Espositore;

(ii) il blocco del Link di Adesione previamente utilizzato dall'Espositore ai sensi del precedente articolo 2 e conseguente necessità dell'Espositore di ripetere ex novo la procedura di partecipazione - con riattivazione del Link di Adesione da parte dell'Organizzatore - ivi incluso, se ancora disponibile, per quanto concerne l'assegnazione di altra/e aree e/o modulo/i rispetto a quello/i precedentemente richiesto/i; l'eventuale indisponibilità di stand non consentirà la riattivazione del Link di Adesione e pertanto la partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione, senza che l'Espositore possa avere nulla a che pretendere dall'Organizzatore a tale proposito.

(iii) la perdita di eventuali agevolazioni precedentemente accordate espressamente dall'Organizzatore.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, l'Organizzatore si riserva il diritto di accettare richieste di adesione pervenute successivamente al termine indicato all'art. 2, per eventuali spazi rimasti disponibili.

Art. 6b - Espositore indiretto

L'Organizzatore, nel caso di Espositore/i partecipante/i tramite Associazioni di categoria, Consorzi, Enti pubblici, Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi (da qui in avanti Soggetto Fiscale), chiede, in aggiunta a quanto già previsto nell'art. 6a, che: i) vengano indicati, nell'apposito riquadro presente sulla Domanda di Partecipazione, la ragione sociale e la partita IVA del Soggetto Fiscale che provvederà al pagamento di quanto previsto negli artt. 8 e 11 in sostituzione dell'Espositore, divenendo così solidalmente responsabile con l'Espositore stesso (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto negli artt. 1292 c.c. ss. gg.); ii) il soggetto fiscale, obbligato solidalmente con l'Espositore, firmi la Domanda di Partecipazione nelle parti a questi dedicata in segno di accettazione dei termini e delle condizioni ivi indicate.

Art. 6c - Verifica delle Domande di Partecipazione e facoltà dell'Organizzatore

Sia nel caso 6a sia nel caso 6b, saranno prese in considerazione solo le Domande di Partecipazione correttamente caricate attraverso il Link di adesione, firmate e accompagnate dai versamenti previsti all'art. 8 del presente Regolamento Generale e in assenza di crediti insoluti maturati a fronte di qualsiasi servizio prestato all'Espositore dall'Organizzatore o da società al medesimo collegate o connesse, anche eventualmente relativo ad altre manifestazioni, eventi o iniziative. Le ditte che presentano Domanda di Partecipazione sono tenute a documentare la loro iscrizione alla Camera di Commercio, qualora l'Organizzatore ne faccia richiesta. Con la firma apposta in calce alla Domanda di Partecipazione negli spazi evidenziati l'Espositore e il Soggetto Fiscale dichiarano di accettare il presente Regolamento Generale e tutte le

prescrizioni integrative adottate dall'Organizzatore (incluso il Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. così come disponibile sul sito www.fieramilano.it). Anche successivamente all'accettazione avvenuta da parte dell'Organizzatore in conformità al successivo articolo 10, l'Organizzatore avrà la facoltà di comunicare il proprio recesso entro 15 giorni da tale accettazione, con la restituzione degli importi ricevuti dall'Espositore. L'Espositore non potrà richiedere alcun risarcimento del danno per l'esercizio di tale diritto da parte dell'Organizzatore.

Art. 7 – Tariffario e Canone di partecipazione

Art. 7.1

Il canone di partecipazione viene definito dall'Organizzatore con apposito tariffario pubblicato sul Sito. Il tariffario viene definito di edizione in edizione della Manifestazione dall'Organizzatore in funzione (i) delle domande di partecipazione ricevute nelle edizioni precedenti (ii) dei metri quadrati di spazi espositivi messi a disposizione da Fiera Milano S.p.A. e dei relativi costi, (iii) della necessità di garantire agli Espositori un'ampia disponibilità di aree libere occupabili ed elevati standard organizzativi nonché (iv) di registrare un consistente e costante afflusso di visitatori nel corso dei giorni di svolgimento della Manifestazione. Parimenti, esclusivamente sulla base di tali circostanze, di edizione in edizione, l'Organizzatore sarà altresì libero di riconoscere agli Espositori sconti e/o agevolazioni anche eventualmente in funzione della posizione dell'area nuda assegnata all'Espositore. Ai fini della migliore realizzazione della Manifestazione e, in particolare, al fine di incrementare, a beneficio degli Espositori, la partecipazione di operatori specializzati del settore di riferimento, l'Organizzatore, discrezionalmente, a propria cura e spese, e senza che ciò costituisca un'obbligazione dello stesso verso gli Espositori, potrà compiere attività di comunicazione e marketing (es. pubblicità sui media, sponsorizzazioni, eventi, social marketing, etc.) nonché di selezione e invito di buyer, giornalisti, influencer nazionali ed internazionali.

Salvo il caso di vendita da parte dell'Organizzatore di spazi pre-allestiti (i.e. vendita di spazio pre-allestito da parte dell'Organizzatore per specifiche categorie di Espositori definite dall'Organizzatore), il canone di partecipazione è calcolato in proporzione ai mq (+ IVA se dovuta) di area libera richiesti e disponibili ed è pari alla somma indicata dall'Organizzatore sul Link di Adesione.

Nel canone di partecipazione e nella quota di iscrizione (vedi infra Art. 8) sono sempre compresi:

- uso dell'area espositiva;
- cartello indicativo del numero di stand;
- attivazione di n. 1 presa CEE da 32A / 400V 3P+N+T fino a 10 KW di potenza installata; qualora dalla medesima presa venisse rilevato un assorbimento superiore ai 10 KW, Fiera Milano addebiterà nell'estratto conto finale un costo a forfait di €200,00. Le attivazioni successive alla prima presa CEE da 32A / 400V 3P+N+T, inclusa nel canone di partecipazione, saranno addebitate in base al listino in vigore di Fiera Milano.
- iscrizione nella guida MICAM "Visitor's guide" per n. 1 marchio (vedi Art. 13);
- iscrizione nel Catalogo online per n. 1 marchio (vedi Art. 9)
- pass d'ingresso per il personale dell'azienda espositrice (tramite registrazione online sul Portale espositore) in quantitativo proporzionale alla superficie dello stand
- invito elettronico personalizzabile per la clientela (invito con fini esclusivamente pubblicitari: è comunque necessaria la registrazione sul Sito degli operatori invitati);
- assistenza tecnica all'Espositore nel periodo della Manifestazione e durante l'allestimento e la smobilitazione degli stand;
- sorveglianza generale del padiglione e prevenzione generale antincendio;
- collocazione nei padiglioni degli estintori nella misura prevista dalla legge;

- pulizia stand per come indicato all'art. 17, previa consegna delle chiavi dello stand al Customer Service di Fiera Milano S.p.A nel caso si trattasse di una struttura chiusa;
- Canone Unico Pubblicità (CUP);
- assolvimento dei diritti d'autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo, per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73 bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e per loro conto SCF - Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione dei fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici, via Leone XXIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi. N.B.: in caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

Art. 7.2

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1 (i.e. vendita di spazio pre-allestito da parte dell'Organizzatore per specifiche categorie di Espositori dal medesimo definite), l'Organizzatore fornisce solo area nuda. L'allestimento dello stand sarà completamente a carico dell'Espositore. È possibile richiedere direttamente a Fiera Milano S.p.A., attraverso la sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore, soluzioni di allestimento standard o personalizzato. L'Espositore riconosce Fiera Milano S.p.A. come unico soggetto responsabile di tale servizio a cui rivolgersi per ogni e qualsivoglia problematicità ad esso legata, obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità, danno, costo, onere o spesa che l'Espositore dovesse sostenere derivante dall'inadempimento di Fiera Milano S.p.A. - o di soggetti terzi da quest'ultima eventualmente incaricati - ai fini della prestazione dello stesso.

Per le aree "Accessori per negozi", "Future of retail", "Stampa di settore" ed "Emerging Designers" è prevista la partecipazione in moduli pre-allestiti forniti dall'Organizzatore per mezzo di propri fornitori di fiducia. Il costo forfettario per un modulo espositivo in queste aree, comprensivo dei servizi sopra indicati, è quello espressamente indicato sul Link di Adesione che dovrà essere corrisposto in conformità agli articoli 8 e 11 del presente Regolamento Generale.

Art. 8 - Quota di iscrizione e anticipo

Art. 8.1

La quota di iscrizione per ogni Espositore (per primo stand e stand aggiuntivi) è pari alla somma indicata dall'Organizzatore sul Link di Adesione. Con la Domanda di Partecipazione gli Espositori dovranno versare, oltre alla suddetta quota, un anticipo per ogni metro quadrato di superficie richiesta così come parimenti indicato dall'Organizzatore sul Link di Adesione. L'anticipo previsto per l'area "Accessori per negozi", "Future of retail" e "Stampa di settore" è pari alla somma indicata dall'Organizzatore sul Link di Adesione più la quota di iscrizione. Tutti i pagamenti sopra indicati andranno effettuati secondo i termini e le condizioni previsti nella Domanda di Partecipazione su apposito conto corrente bancario intestato a Fiera Milano S.p.A., responsabile del servizio di cassa per conto dell'Organizzatore. Non saranno accettati né assegni, né contanti. Resta inteso che in caso di invio della

Domanda di Partecipazione ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento Generale senza che l'Espositore abbia provveduto al pagamento della quota di anticipo in conformità ai termini e alle condizioni indicate nella Domanda di Partecipazione, il contratto di partecipazione si intenderà risolto ex art. 1456 c.c. con diritto dell'Organizzatore di agire ai fini del recupero del proprio credito nonché di proporre l'area previamente prenotata dall'Espositore inadempiente ad altri Espositori.

L'Organizzatore si riserva il diritto di compensare i pagamenti ricevuti con eventuali crediti insoluti maturati a fronte di qualsiasi servizio prestato all'Espositore dall'Organizzatore o da società al medesimo collegate o connesse anche eventualmente relativo ad altre manifestazioni, eventi o iniziative.

I pagamenti effettuati in assenza del contratto firmato e debitamente caricato attraverso il Link di Adesione saranno rimborsati all'Espositore. In tali casi il contratto di partecipazione alla Manifestazione non potrà ritenersi perfezionato e l'Espositore non avrà diritto a partecipare alla Manifestazione e/o a ricevere i servizi ivi correlati e/o eventualmente richiesti.

Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari: in ottemperanza alle normative vigenti è istituito un conto corrente dedicato in via non esclusiva per i pagamenti di enti pubblici, che viene comunicato su richiesta degli interessati.

Fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di non accettare Domande di Partecipazione pervenute successivamente al termine di adesione previsto al precedente articolo 2, le Domande di Partecipazione inviate tardivamente per gli eventuali spazi rimasti disponibili potranno essere accettate dall'Organizzatore solo ove trasmesse dall'Espositore unitamente alla prova del pagamento per intero delle somme corrispondenti al canone di partecipazione, alla quota di iscrizione (ove prevista) e agli addebiti per servizi aggiuntivi richiesti e forniti dall'Organizzatore così come indicate sul Link di Adesione. Resta inteso che, in ogni caso, qualora la Domanda di Partecipazione non venisse accettata, gli importi ricevuti dall'Organizzatore verranno restituiti.

Art. 8.2

Fatto salvo quanto precede, gli Espositori stranieri saranno esentati dal versamento dell'IVA solo qualora, precedentemente al completamento della procedura di adesione attraverso il Link di Adesione, gli stessi abbiano comunicato alla segreteria organizzativa di A.N.C.I. Servizi s.r.l., via email all'indirizzo info@themicam.com o attraverso il modulo online "Diventa espositore" del Sito, il loro identificativo fiscale o partita IVA. Viceversa tutti gli importi fatturati all'Espositore straniero saranno assoggettati all'IVA, che sarà pertanto dovuta.

Art. 9 - Catalogo online

Il Catalogo online degli Espositori di MICAM è un servizio gestito da Fiera Milano S.p.A. ed è accessibile attraverso il Sito di MICAM Milano.

Oltre alle indicazioni relative al posizionamento dell'Espositore nei padiglioni, il sistema prevede la pubblicazione online delle seguenti informazioni: i dati relativi a ciascun marchio dell'Espositore, comprensivi di recapiti di contatto, logo e caratteristiche merceologiche, se e come segnalati dall'Espositore stesso attraverso la compilazione del Link di Adesione; i collegamenti a contenuti Internet relativi a ciascun marchio (siti Internet di settore, video, pagine ufficiali delle aziende partecipanti sui social network, ecc.) segnalati dall'Espositore o ricercati sul web da Fiera Milano S.p.A.. Fiera Milano potrà inoltre proporre ulteriori opzioni di personalizzazione attraverso proprie piattaforme dedicate a servizi di visibilità.

Seguono i contatti di Fiera Milano S.p.A. per la segnalazione dei propri collegamenti Internet: tel. 02 4997.6822, e-mail: help@fieramilano.it.

L'adesione alla Manifestazione comporta l'uso del servizio e quindi l'inserimento dei propri marchi nel Catalogo online salvo che ci sia un'opposizione specifica da parte dell'Espositore nel NON voler comparire a catalogo e quindi nel non veder diffusi i

propri dati. Tale opposizione potrà essere esercitata inviando una e-mail a themicam@pec.it indicando espressamente nell'oggetto della comunicazione "NO Catalog"; per ulteriori informazioni s'invita l'Espositore a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul Link di adesione. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 25.2, l'Espositore riconosce Fiera Milano S.p.A. come unico soggetto responsabile di tale servizio a cui rivolgersi per ogni e qualsivoglia problematicità ad esso legata, fermo restando la titolarità dei dati di A.N.C.I. Servizi s.r.l, obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità, danno, costo, onere o spesa che l'Espositore dovesse sostenere derivante dall'inadempimento della stessa - o di soggetti terzi da quest'ultime eventualmente incaricati - ai fini della prestazione dello stesso.

Il costo del servizio è incluso nella quota di iscrizione, a prescindere dall'uso effettivo del servizio stesso, e corrisposto dall'Espositore in conformità al precedente articolo 8.1.

Art. 10 - Conferma di partecipazione

Salvo i casi di mancato pagamento dei versamenti previsti all'art. 8 del presente Regolamento Generale e/o di persistenza di insoluti maturati a fronte di qualsiasi servizio prestato all'Espositore dall'Organizzatore o da società al medesimo collegate o connesse, anche eventualmente relativo ad altre manifestazioni, eventi o iniziative, l'Organizzatore darà conferma dell'accettazione della Domanda di Partecipazione attraverso il Link di Adesione (con avviso tramite e-mail con oggetto "Assegnazione stand MICAM Milano"), sul quale l'Organizzatore renderà disponibili all'Espositore le informazioni relative alla partecipazione alla Manifestazione ed, in particolare, il numero di padiglione e di stand, i metri quadrati assegnati, il layout della planimetria tecnica e i relativi addebiti (i.e. canone di partecipazione, quota di iscrizione -se dovuta- e servizi aggiuntivi richiesti con la Domanda di Partecipazione). Entro 6 giorni dalla ricezione della conferma dell'accettazione della Domanda di Partecipazione, l'Espositore potrà comunicare all'Organizzatore eventuali discrepanze nelle informazioni ivi rese disponibili con riferimento esclusivamente alla planimetria tecnica ed agli addebiti dei costi di partecipazione (i.e. canone di partecipazione, quota di iscrizione, quote di iscrizione per stand aggiuntivi, quota di iscrizione per Co-espositori, uscite catalogo aggiuntive). Trascorso tale termine, fatto salvo accertati errori dell'Organizzatore, l'Espositore non potrà più richiedere variazioni e/o modifiche relativamente alla sua partecipazione alla Manifestazione né risarcimenti per qualsiasi eventuale anomalia imputabile a errate informazioni nella planimetria tecnica dello stand, fatto salvo per ulteriori servizi aggiuntivi che l'Espositore potrà richiedere in conformità alle disposizioni ivi relative del presente Regolamento Generale.

Art. 10a - Assegnazione Stand e richiesta di modifica della metratura assegnata

Le assegnazioni ed ubicazioni degli spazi sono di esclusiva competenza della segreteria organizzativa di MICAM che, avendo come obiettivo il miglior esito della Manifestazione, le definisce sulla base dei seguenti criteri: avvenuto pagamento dell'anticipo per come previsto dall'art. 8; invio della Domanda di Partecipazione ai sensi dei precedenti articoli 2 e 6 del presente Regolamento Generale; metratura richiesta dall'Espositore; tipologia e fascia di prezzo del prodotto; disponibilità di spazio.

L'Organizzatore, qualora lo ritenga necessario, avrà il diritto di variare l'assegnazione, l'ubicazione e la dimensione degli stand per ragioni tecniche, per esigenze organizzative, per una miglior riuscita della Manifestazione o per causa di forza maggiore, fino al giorno precedente il periodo di allestimento degli stand, il tutto a proprio insindacabile giudizio, senza diritto alcuno da parte dell'Espositore ad indennità o risarcimento per qualsiasi motivo e a qualsivoglia titolo.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 con riferimento alle richieste di riduzione dello spazio prenotato, l'Espositore potrà richiedere modifiche della metratura dello stand assegnatogli mediante una semplice comunicazione a mezzo e-mail all'Organizzatore. In tali casi l'Organizzatore potrà discrezionalmente accettare o rifiutare tali richieste. Il mancato riscontro da parte dell'Organizzatore entro 5 giorni dalla richiesta dell'Espositore equivarrà a rifiuto della stessa da parte dell'Organizzatore per impossibilità tecnica di dare corso alla richiesta di modifica, restando inteso che in tale caso l'Espositore non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Organizzatore. Viceversa l'accettazione della richiesta da parte dell'Organizzatore sarà comunicata all'Espositore telefonicamente o via e-mail. In tale caso l'Organizzatore comunicherà i dettagli della modifica che verrà eseguita, previo accordo con l'Espositore. La richiesta scritta dell'Espositore e gli accordi raggiunti tra l'Organizzatore e l'Espositore costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di partecipazione. In tale caso l'Organizzatore provvederà ad integrare e addebitare il canone di partecipazione per l'importo corrispondente alla modifica richiesta e a rinviare all'Espositore l'e-mail di Conferma di Partecipazione, che riporterà le nuove metrature e addebiti.

Art. 10b - Cessione area stand

Non sono ammesse cessioni totali o parziali, onerose o gratuite, dello stand assegnato ed è in ogni caso vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella sezione "Catalogo" del Link di Adesione, o di altro produttore, come pure ogni forma di promozione fatta per conto di altra azienda, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.

In caso di inosservanza di tali norme, l'Organizzatore potrà estromettere, a rischio e spese dell'Espositore, le merci introdotte ed esposte abusivamente e avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di chiudere lo stand per colpa dell'Espositore e salvo ogni danno per la Mostra (in tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo) o di richiedere al contravventore il versamento di una penalità pari a euro 1.500,00; potrà inoltre valutare l'eventuale esclusione dell'azienda dalle successive edizioni della Manifestazione.

Art. 11 - Termini di pagamento

Il pagamento del canone di partecipazione (dedotto l'anticipo di cui all'art. 8) e degli addebiti per servizi aggiuntivi richiesti e forniti dall'Organizzatore, deve essere effettuato immancabilmente entro il termine indicato dall'Organizzatore nella comunicazione di invio del Link di Adesione e, nel caso degli Espositori tardivi (cfr. articolo 8.1 ult. paragrafo), nel termine specificatamente indicato dall'Organizzatore. Nel caso di partecipazione dell'Espositore tramite un Soggetto Fiscale i versamenti di cui all'articolo 8 nonché del saldo del canone di partecipazione e del corrispettivo dei servizi richiesti saranno effettuati e fatturati a quest'ultimo al posto dell'Espositore, con il quale il Soggetto Fiscale resterà solidalmente responsabile (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto negli artt. 1292 c.c. ss. gg.).

Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre attraverso il Link di Adesione alla Manifestazione.

Normativa IVA: dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008, gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

L'Espositore straniero che non segnalerà nella Domanda di Partecipazione il proprio identificativo fiscale/partita IVA, verrà considerato consumatore finale e, come previsto dalla normativa vigente, dovrà pagare l'IVA di legge.

Le dichiarazioni d'intento (ai fini dell'esenzione IVA) dovranno essere inviate unitamente alla domanda di partecipazione alla Manifestazione e in ogni caso prima dell'emissione delle fatture di anticipo e di saldo, qualora non precedentemente inviate con validità per l'anno in corso; in caso contrario, una volta emessa la fattura/quietanza, le stesse non potranno essere successivamente rimesse in esenzione. Parimenti, contestualmente all'invio della domanda di partecipazione, l'Espositore dovrà indicare eventuali diciture specifiche necessarie da indicarsi in fattura per la richiesta e l'ottenimento di contributi, pena, emessa la fattura/quietanza sprovvista di tali diciture, l'impossibilità di remissione della stessa.

A.N.C.I. Servizi s.r.l. emetterà le fatture di saldo imputandole per stand e non per Espositore partecipante alla Manifestazione. I pagamenti dovranno essere effettuati in euro. Solo agli Espositori che avranno effettuato il saldo entro i termini indicati dall'Organizzatore (i.e. in fase di Adesione e/o attraverso apposite comunicazioni) verrà consentito l'ingresso al quartiere e saranno erogati i servizi.

Pagamenti servizi: tutti i servizi di Fiera Milano S.p.A. richiesti nella sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore prevedono il pagamento contestualmente agli ordini. Durante lo svolgimento della Manifestazione, l'amministrazione di Fiera Milano S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari a consuntivo non ancora pagate, nonché eventuali altri addebiti. L'estratto conto verrà messo a disposizione dell'Espositore nell'apposita sezione "Amministrazione" del Portale espositore e dovrà essere saldato entro il termine della Manifestazione per ottenere l'attivazione dei pass in uscita. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente attraverso il Portale espositore (o in alternativa presso le agenzie bancarie).

Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati in estratto conto dovranno essere presentate entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate.

Art. 12 - Facoltà di recesso

Art. 12.1

L'Espositore potrà recedere dalla partecipazione alla Manifestazione, oppure ridurre parte dello spazio prenotato, dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. anticipata alternativamente via P.E.C. all'indirizzo themicam@pec.it o via email all'indirizzo info@themicam.com. L'Organizzatore risconterà la comunicazione di recesso o riduzione dello spazio tramite e-mail, indicando all'Espositore le trattenute concordate ai sensi del presente articolo 12. Se la comunicazione di recesso o di riduzione è inviata dall'Espositore entro il **18 dicembre 2023**, l'Organizzatore tratterà a titolo di copertura delle spese amministrative il 25% dell'anticipo concordato. Si precisa che tale importo sarà calcolato - nell'ipotesi di rinuncia alla partecipazione alla Manifestazione - sulla somma totale di quanto concordato a titolo di anticipo ai sensi del precedente art. 8. Mentre - nell'ipotesi di riduzione dello spazio prenotato - tale somma sarà determinata sulla sola quota concordata a titolo di acconto per i mq oggetto di rinuncia.

Art. 12.2

Se la comunicazione di rinuncia e/o di riduzione verrà inviata dall'Espositore successivamente al termine che precede, l'Organizzatore tratterà a titolo di indennizzo l'anticipo concordato relativo allo spazio lasciato libero (più l'eventuale quota di iscrizione nel caso di cancellazione totale dello spazio), a condizione che sia stato possibile riassegnare lo spazio reso libero ad altro richiedente.

Nel caso in cui non fosse possibile riassegnare la superficie lasciata libera ad altro richiedente, l'Espositore sarà tenuto - nell'ipotesi di rinuncia alla partecipazione - al

pagamento a titolo di penale dell'intero importo del canone dell'area non utilizzata, inclusa l'eventuale quota d'iscrizione e tutti i servizi richiesti, in aggiunta al risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e/o indiretti causati all'Organizzatore. Mentre, nell'ipotesi di riduzione dello spazio prenotato, detta penalità sarà pari al costo dello spazio oggetto di rinuncia non riassegnato. Nei casi di cui al presente articolo 12.2 l'Espositore rinunciante per l'intera area assegnata non avrà diritto a ricevere alcuna prestazione.

Art. 12.3

Le penalità di cui agli articoli 12.1 e 12.2 verranno applicate anche agli Espositori che aderiranno alla Manifestazione successivamente al termine previamente indicato. Anche nel caso in cui l'adesione dell'Espositore sia stata manifestata e confermata dall'Organizzatore in data successiva a detto termine, in caso di mancata occupazione dello stand nel giorno di apertura e nelle giornate seguenti, senza che sia stato inviato ufficiale avviso di recesso all'Organizzatore, oltre a quanto sopra, verrà applicata una penalità aggiuntiva di euro 1.000,00, per ciascuna mezza giornata di assenza dell'Espositore. L'Organizzatore avrà, inoltre, il diritto di richiedere il risarcimento del danno ulteriormente sofferto, come da art. 24.

Art. 13 - Conferimento dati per guida MICAM "Visitor's guide" e Catalogo online

L'Organizzatore, a seguito dei dati forniti direttamente dall'Espositore tramite la compilazione della sezione "Dati per il catalogo" sul Link di Adesione (confronta art. 4.1), fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 25.2, cura la pubblicazione della guida MICAM "Visitor's guide" (i.e. l'elenco sintetico dei marchi esposti dagli Espositori), nonché un'eventuale sua riproduzione, anche in forma sintetica o abbreviata. Posto che i dati inseriti sia nella guida "Visitor's guide", che nel Catalogo online (art. 9 del presente Regolamento Generale) vengono conferiti dall'Espositore, A.N.C.I. Servizi S.r.l. non risponderà per eventuali errori od omissioni; l'Espositore si assume ogni responsabilità di quanto personalmente inserito nella sezione "Dati per il Catalogo" sul Link di Adesione, liberando espressamente l'Organizzatore da ogni e qualsivoglia errore. L'Espositore prende atto e riconosce che l'inserimento di dati incompleti non consentirà la regolare pubblicazione – totale o parziale – dei dati dell'Espositore (ad eccezione dei dati "non obbligatori") sulla "Visitor's guide" e sul Catalogo online ed accetta che in tale caso non avrà diritto ad alcun parziale rimborso della quota di iscrizione corrisposta ai sensi del precedente articolo 8.1 o degli eventuali importi corrisposti per marchi aggiuntivi. Eventuali richieste di ulteriori inserzioni in Catalogo, per propri marchi o per marchi di Co-espositori, potranno essere accolte dall'Organizzatore al costo all'uopo indicato sul Link di Adesione. Sarà garantita la pubblicazione di eventuali modifiche o integrazioni nella guida MICAM "Visitor's guide" solo qualora vengano effettuate attraverso il Link di adesione entro la data indicata nell'email di accompagnamento del Link stesso. Decorso tale termine le variazioni o integrazioni saranno visibili solo sul Catalogo online, che potrà essere aggiornato fino a due giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

L'Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni, descrizioni ed errori di stampa e/o d'impaginazione relativi all'Espositore nella pubblicazione della guida "Visitor's guide", nel Catalogo online o in altre pubblicazioni a carattere promozionale, informativo o di servizio; in ogni caso varrà quanto previsto nell'art. 34 del presente Regolamento Generale.

Art. 14 - Segnaletica stand

Ogni stand sarà dotato del cartello indicativo delle coordinate (numero di stand) della ditta espositrice.

Art. 15 - Allestimenti ed altezza stand

Art. 15.1

L'Organizzatore fornisce esclusivamente stand ad area nuda: gli Espositori provvederanno direttamente all'allestimento e all'arredamento dell'area assegnata facendo riferimento ai relativi articoli del Regolamento Tecnico e dovranno presentare obbligatoriamente i relativi progetti e certificazioni (es. Calcoli Statici per Strutture Complesse) a Fiera Milano S.p.A. per approvazione entro la data indicata dall'Organizzatore contestualmente all'invio all'Espositore del Link di Adesione. I file di progettazione dovranno essere caricati nel Portale espositore alla voce "Attiva allestitore ed inserisci Progetto allestimento" secondo le disposizioni del Regolamento Tecnico. Ai fini dell'allacciamento elettrico dello stand, ai sensi del Regolamento Tecnico, l'Espositore è tenuto a consegnare al Customer service di Fiera Milano S.p.A. copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata esclusivamente da aziende abilitate alla realizzazione degli impianti elettrici, muniti dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008, unitamente a copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo provinciale delle imprese artigiane italiane nonché autocertificazione attestante la presenza degli allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità consegnata all'Espositore e da firmarsi presso gli uffici del Customer service di Fiera Milano S.p.A..

L'allestimento dello stand sarà dunque completamente a carico dell'Espositore. È possibile richiedere direttamente a Fiera Milano S.p.A., attraverso la sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore, un modulo "preallestito" standard o soluzioni personalizzate secondo quanto previsto al precedente articolo 7. Fanno eccezione le aree speciali che prevedono stand allestiti dall'Organizzatore (vedi art. 7).

L'Organizzatore mette a disposizione dell'Espositore, attraverso la comunicazione di Conferma della partecipazione (art. 10), il Regolamento Tecnico e il documento relativo agli orari previsti per il montaggio/smontaggio. L'Espositore prende atto, riconosce e accetta che l'Organizzatore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali penali applicate da Fiera Milano S.p.A. per la mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute.

Art. 15.2

Non saranno ammessi stand con altezza delle pareti perimetrali superiore a 3 metri (inclusa eventuale pedana) ad eccezione dell'area espositiva "Everyday", dove è prevista un'altezza massima di 5 metri (inclusa pedana). Gli appendimenti dall'alto di tipo grafico-pubblicitario sono possibili solo nell'area espositiva "Everyday", purché il limite alto del cartello o banner non superi i 5 metri dal basso.

Eventuali grafiche (applicate agli stand o appese) che risultino contrarie al decoro e/o all'ordine pubblico e/o al buon costume dovranno essere immediatamente rimosse e l'Organizzatore avrà diritto al risarcimento di ogni danno ivi derivato.

Si raccomanda di visionare con attenzione e di inoltrare all'allestitore i documenti relativi alle date e agli orari di montaggio/smontaggio degli stand, che saranno trasmessi unitamente alla pianta tecnica dello stand, e di accertarsi che il personale di allestimento sia regolarmente registrato sul Portale espositore.

Nei confronti degli Espositori che non caricheranno sul Portale espositore i propri progetti di costruzione degli stand e/o che li caricheranno oltre il termine previamente indicato all'articolo 15.1 e/o che non rispetteranno le indicazioni fornite dal Customer Service di Fiera Milano S.p.A., l'Organizzatore si riserva di negare l'autorizzazione all'accesso allo stand o, in alternativa, di applicare una penale sino ad un massimo di euro 3.000,00, laddove l'allestimento non coincida con le misure segnalate dall'Organizzatore attraverso l'invio delle piante tecniche e/o non rispetti i limiti sopra indicati e/o non sia adeguatamente completato e rifinito. Costituiscono elementi dell'allestimento le pareti perimetrali, moquette o altro materiale di rivestimento del pavimento, l'illuminazione, gli arredi destinati all'esposizione delle collezioni (espositori, mensole, ecc.) nonché l'insegna con marchio/marchi esposti. I materiali utilizzati devono essere conformi alle normative di sicurezza vigenti (come da

indicazioni del Regolamento tecnico di Fiera Milano). L'Organizzatore si riserva inoltre di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni (a qualsiasi titolo) derivanti dal mancato rispetto da parte degli Espositori delle disposizioni tecniche menzionate nella presente clausola. Gli stessi provvedimenti potranno essere applicati nel caso in cui lo stand venisse costruito con caratteristiche non conformi al progetto caricato sul Portale espositore e approvato dal Customer Service di Fiera Milano S.p.A., inclusa l'occupazione indebita di spazi non assegnati adiacenti al proprio stand, così come nel caso di occupazione anche parziale di aree destinate a corsia di passaggio. Le penalità sopra indicate verranno applicate anche agli Espositori che aderiranno alla Manifestazione successivamente al termine previsto all'art. 15.1 e che non procederanno con il caricamento del progetto non appena ricevuta la documentazione necessaria da parte dell'Organizzatore.

L'Espositore prende atto, riconosce e accetta che l'Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per anomalie tecniche riscontrate negli stand allestiti dagli Espositori tramite i propri allestitori.

Art. 16 - Assicurazioni - Limitazioni di responsabilità

16.1. - Polizza "All Risks" beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L'Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza "All Risks" (Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte le merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fiera con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l'Espositore garantisce di tenere indenni i Soggetti sopra indicati.

L'Espositore dispone, senza alcun onere, di una polizza "All Risks" (Tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, messa a disposizione da Fiera Milano per un capitale di € 25.000,00. E' prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. L'Espositore può integrare il capitale automaticamente prestato con altre polizze, che devono avere le caratteristiche già indicate nel primo capoverso dell'art. 16.1.

Nel Portale Espositori, sezione "Gestisci Documenti" – Documenti obbligatori – sezione Assicurazioni, è disponibile il link alle informazioni sulla copertura assicurativa "All Risks", fornita a titolo gratuito da Fiera Milano. Per ulteriori informazioni contattare: Marsh S.p.A., Tel. 02 48538909, e-mail: fiera.milano@marsh.com.

16.2. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

16.3. Limitazioni di responsabilità – L'Espositore, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc.

Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti, l'Espositore si assume ogni responsabilità ed esonera espressamente Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto a quanto stabilito all'Art. 16.1 che precede.

L'Espositore prende atto e accetta che né l'Organizzatore né Fiera Milano forniranno prestazioni/polizze assicurative, né si adopereranno per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre l'Organizzatore, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, l'Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora l'Organizzatore, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all'interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.

Art. 17 - Pulizia degli stand

Il servizio giornaliero di pulizia degli stand sarà effettuato a cura di Fiera Milano S.p.A. dopo la chiusura dei padiglioni, a partire dalla sera della vigilia della Manifestazione. Per consentire le operazioni di pulizia del posteggio, l'Espositore è tenuto a lasciare agibili gli spazi destinati a tale servizio ed a consegnare all'Ufficio del Customer service una copia delle chiavi dello stand, nel caso si trattasse di una struttura chiusa.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: pulizia del pavimento e degli eventuali rivestimenti, quali ad esempio moquette (è escluso il lavaggio della moquette e l'eliminazione di macchie o tracce dalla stessa); spolveratura dei mobili installati nel posteggio; svuotamento dei cestini portarifiuti.

Sono esclusi dal servizio materiali, attrezzature e prodotti oggetto di esposizione.

Eventuali reclami devono essere presentati entro le ore 10.00 del giorno successivo al Customer Service di Fiera Milano S.p.A..

L'Espositore riconosce ed accetta che il servizio di pulizia degli stand è prestato direttamente da Fiera Milano S.p.A. e che qualsivoglia richiesta e/o pretesa ivi relativa dovrà essere alla medesima indirizzata con pieno sgravio di responsabilità dell'Organizzatore.

Art. 18 - Danni agli stand

Le superfici assegnate e gli eventuali stand preallestiti devono essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. La spesa di ripristino per eventuali danni causati è a carico dell'Espositore.

Art. 19 - Sorveglianza generale e Custodia

Fiera Milano S.p.A. provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. La custodia e la sorveglianza degli stand durante l'orario di apertura dei padiglioni, compete ai rispettivi Espositori. Si raccomanda pertanto al personale delle ditte che espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti nello stand puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni per gli Espositori e di presidiarlo fino all'orario di chiusura serale. Gli oggetti di valore facilmente asportabili vanno chiusi ogni sera in cassetti, armadi o ripostigli.

Servizi speciali di sorveglianza potranno essere richiesti a Fiera Milano S.p.A., a pagamento, attraverso la sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore.

Gli Espositori riconoscono, prendono atto ed accettano che l'Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

Parimenti gli Espositori riconoscono, prendono atto ed accettano che l'Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità di custodia e/o per danni e/o furti in relazione ai i veicoli in sosta all'interno del Quartiere Fieristico. La sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno solo negli spazi di parcheggio e durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico.

Art. 20 - Fotografie, video riprese ed audio riprese

I privati, i visitatori e gli Espositori non possono fare fotografie o video riprese agli stand (di altri Espositori) o ai prodotti esposti al loro interno se non sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Organizzatore. L'Organizzatore farà del proprio meglio affinché tale divieto venga rispettato anche mediante l'apposizione di segnaletica e attraverso controlli presso gli stand da parte di proprio personale.

L'Espositore fin d'ora dichiara e garantisce che la violazione di detto divieto da parte di privati, visitatori e/o Espositori non potrà essere addebitata all'Organizzatore, il quale, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno, pretesa e/o conseguenza ivi relativa e/o correlata.

L'Organizzatore potrà fotografare qualsiasi stand ed usare le relative riproduzioni per inserirle nelle pubblicazioni, nel Sito o sui social network gestiti da A.N.C.I. Servizi s.r.l. relativi alla Manifestazione, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa da parte dell'Espositore.

Art. 21 - Trasmissioni sonore e altoparlanti

È vietato ogni tipo di trasmissione sonora. L'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. potranno utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.

Art. 22 - Pubblicità su guida MICAM "Visitor's guide"

L'Organizzatore cura l'inserzione pubblicitaria nella guida MICAM "Visitor's guide", che può essere acquistata esclusivamente dagli Espositori. Gli Espositori potranno prenotare le suddette inserzioni pubblicitarie attraverso l'Organizzatore e/o suoi subfornitori (i.e. la società Edizioni AF) ed inviare il relativo materiale entro la data indicata dall'Organizzatore contestualmente all'invio all'Espositore del Link di Adesione. Il pagamento del suddetto spazio pubblicitario dovrà essere effettuato contestualmente all'ordine; seguirà la relativa fattura.

Decorso il termine che precede senza che l'Espositore abbia inviato il materiale e/o in mancanza di ricezione del pagamento da parte dell'Organizzatore, il servizio di inserzione non sarà prestato.

L'Organizzatore, una volta ricevuta l'inserzione pubblicitaria proposta dall'Espositore, potrà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, non accettarla - con restituzione in tale caso del corrispettivo ricevuto - e/o richiederne modifiche. L'Organizzatore, i suoi subfornitori e Fiera Milano S.p.A. declinano, per tutte le forme di pubblicità, ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto delle inserzioni pubblicitarie; dal furto, distruzione, danneggiamento degli impianti; da eventuali omissioni, errate descrizioni, errori di stampa. L'Espositore fin d'ora dichiara e garantisce che i contenuti delle inserzioni pubblicitarie trasmesse in conformità al presente articolo 22 non violano alcun diritto di terzi. A tale proposito l'Espositore si obbliga fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore, i suoi subfornitori e Fiera Milano S.p.A. da qualsivoglia responsabilità, danno, costo, onere e/o spesa che le stesse dovessero subire in dipendenza della violazione di diritti altrui.

Art. 23 - Pubblicità

Art. 23a - Azioni promo-pubblicitarie nel centro fieristico

La pubblicità all'interno del centro fieristico - esclusa quella all'interno del proprio stand - potrà essere effettuata dagli Espositori in ogni forma ammessa tramite l'Organizzatore (o i suoi sub concessionari) e/o Fiera Milano S.p.A. (o i suoi sub concessionari). Gli Espositori all'atto della richiesta del servizio dovranno corrispondere contestualmente il corrispettivo ivi relativo. In caso di mancato pagamento il servizio richiesto non sarà prestato. È facoltà discrezionale dell'Organizzatore rifiutare materiale pubblicitario dai contenuti che a suo insindacabile giudizio non siano idonei al tenore della Manifestazione.

È fatto divieto assoluto all'Espositore di effettuare qualsiasi forma di pubblicità ambulante, mediante la distribuzione di volantini pubblicitari e/o depliant, di ogni forma e dimensione, e/o oggettistica o gadget, sia all'interno delle aree espositive della fiera (padiglioni) sia all'interno delle aree comuni, eccetto che all'interno del proprio stand. La violazione di quanto sopra esplicitato comporta l'automatica applicazione di una penalità pari a euro 1.000,00 e la possibile esclusione dall'edizione successiva della Manifestazione.

Art. 23b - Canone Unico Pubblicità (CUP)

Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho il canone previsto ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160.

A seguito degli accordi conclusi da Fiera Milano con il Comune di Rho e nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione.

Allo scopo di evitare anche le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

Art. 23c – Pubblicità digitale

L'Espositore potrà richiedere specifici pacchetti di pubblicità digitale regolamentati attraverso appositi contratti.

Art. 24 - Rimozione dei campionari - Vendita prodotti

Durante lo svolgimento della Manifestazione l'Espositore è tenuto ad essere presente con l'intero allestimento delle collezioni esposte nello stand.

È vietato l'abbandono dello stand e/o la rimozione - totale o parziale - dall'esposizione dei campionari prima del termine ufficiale della Manifestazione.

È assolutamente vietato all'Espositore effettuare nell'ambito della Mostra la vendita al minuto dei prodotti esposti.

La vendita al minuto, l'abbandono anticipato, la rimozione anticipata - totale o parziale - delle collezioni rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'ultimo giorno di Manifestazione comporta l'automatica applicazione di una penalità pari a euro 1.000,00, (come da art. 29). In caso di abbandono dello stand in uno dei giorni antecedenti all'ultimo o di mancata occupazione dello stand nel giorno di apertura, verrà applicata una penalità di euro 1.000,00 per ciascuna mezza giornata di abbandono e l'Organizzatore avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno ulteriormente sofferto. (Nel caso di mancata occupazione dello stand nel giorno di apertura e nelle giornate seguenti, inoltre, l'Espositore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'intero importo del canone dell'area non utilizzata, come previsto dall'art. 12). In caso di mancato pagamento delle suddette sanzioni l'Organizzatore si riserva di non accettare la Domanda di partecipazione per la successiva edizione.

Art. 25 - Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale, osservanza e deroga alla competenza - Consenso all'uso di diritti di proprietà industriale e intellettuale

Art. 25.1

L'Organizzatore ricorda il necessario rispetto da parte degli Espositori delle norme a tutela della proprietà intellettuale e industriale e della leale concorrenza e, nell'intento di favorire il rispetto di dette norme durante la Manifestazione, ha contribuito a costituire il "Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale", indipendente dall'Organizzatore: il Regolamento di detto "Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale" costituisce parte integrante della Domanda di Partecipazione la cui sottoscrizione costituisce assunzione dell'impegno alla relativa osservanza, pena in aggiunta quanto quivi concordato l'applicazione delle conseguenze ivi previste, nonché deroga espressa alla competenza con riferimento alle questioni ivi disciplinate. Il testo del Servizio è scaricabile direttamente dal Sito (sezione "Esponi"). Resta inteso che l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità, né potrà in alcun modo essere considerato responsabile, per l'esposizione di prodotti che violano leggi e/o decreti e/o regolamenti e/o direttive e/o diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi, come pure per il compimento da parte degli Espositori di qualsivoglia atto di concorrenza sleale.

Art. 25.2

L'Espositore, inserendo i suoi dati per il Catalogo online degli Espositori (secondo la modalità indicata nell'art. 9 del presente Regolamento Generale) e/o per la Visitor's guide (art. 13), non si oppone al fatto che l'Organizzatore indichi tali dati, ivi inclusi i

marchi esposti, i recapiti di contatto, il/i proprio/i logo/i aziendale/i e le caratteristiche merceologiche se e come segnalati dall'Espositore stesso attraverso la compilazione della Domanda di Partecipazione senza che ciò (i) costituisca l'instaurazione tra l'Organizzatore e l'Espositore di alcun rapporto diverso da quello di cui al presente Regolamento Generale, (ii) integri la violazione e/o l'illegittimo sfruttamento della proprietà industriale e intellettuale dell'Espositore.

Art. 26 – Gestione rifiuti e materiali pericolosi

La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). L'Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultabile all'indirizzo:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti>.

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.).

Sono esclusi dall'obbligo invece durante la manifestazione i rifiuti derivanti dalla pulizia dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MILANO S.P.A., che riguarda la pulizia del pavimento, la pulizia di eventuali rivestimenti e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti dello stand.

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale fino a € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente.

L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell'art. 198, c.3 del D.Lgs. 152/2006 - durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore ed i suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà essere garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso il loro recupero in filiere controllate.

Art. 27 – Sorveglianza e Controllo

Il personale di A.N.C.I. Servizi s.r.l., i competenti uffici di Fiera Milano S.p.A. ed eventualmente i terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse all'uopo incaricati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, controlleranno e sorveglieranno il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento Generale.

Art. 28 - Disposizioni tecniche esecutive

Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale come divieti, allestimenti degli stand, termini di introduzione dei prodotti da esporre, regolamento della pubblicità esterna al proprio stand, riconsegna degli stand, ecc., verranno comunicate a mezzo del Regolamento Tecnico che pertanto formerà parte integrante del presente regolamento.

Art. 29 - Risoluzione per giusta causa e Sanzioni

L'Organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto di partecipazione con l'Espositore con effetto immediato inviando a quest'ultimo una comunicazione in tal senso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) cancellazione della Manifestazione in conformità al successivo articolo 30,
- (ii) inadempimento dell'Espositore alle disposizioni del presente Regolamento ivi inclusi gli obblighi di cui al regolamento "Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale".

In caso di inadempimento di cui al punto (ii) che precede l'Organizzatore avrà facoltà di applicare all'Espositore una penalità fino a un massimo di euro 5.000,00, salvo il diritto di poter richiedere il maggior danno provocato dall'Espositore, se non diversamente stabilito nel presente Regolamento. L'Organizzatore si riserva comunque la facoltà di non accettare la Domanda di partecipazione dell'Espositore per la successiva edizione.

Art. 30 - Rinvio e cancellazione della Manifestazione

L'Organizzatore, senza incorrere in alcuna responsabilità, ha il diritto di posticipare, ridurre, estendere, chiudere temporaneamente, parzialmente o completamente o annullare la Manifestazione, qualora ciò fosse necessario per motivi indipendenti dalla propria volontà e, in particolare:

- in tutti i casi di forza maggiore inclusi, senza alcuna limitazione, uno dei seguenti: atto governativo, guerra, incendio, alluvione, esplosione, tumulto civile, ostilità armate, atto di terrorismo, rivoluzione, blocco, embargo, sciopero, controversia industriale o commerciale, condizioni meteorologiche avverse, rischio per la salute pubblica, incidente o rottura di impianti o macchinari, carenza di materiale, elettricità o altre forniture, intervento normativo, consulenza generale o raccomandazione di qualsiasi governo (incluso qualsiasi agenzia o dipartimento governativo che vieti viaggi, manifestazioni fieristiche, raduni pubblici) o nel caso in cui il polo fieristico ospitante diventi indisponibile e/o inadatto per l'occupazione e/o l'uso;

- per qualsiasi altra circostanza, occorrenza o causa che renda, a giudizio dell'Organizzatore, impossibile, impraticabile o indesiderabile per l'Organizzatore organizzare la Manifestazione rispetto a come dallo stesso inizialmente pianificato. In circostanze così giustificabili ed eccezionali, come in tutti i casi di forza maggiore, gli espositori non potranno recedere dal contratto di partecipazione né tantomeno richiedere il risarcimento di danni o la riduzione dei costi di partecipazione. Qualora la Manifestazione non si svolgesse per i motivi sopra menzionati, agli Espositori potrà essere addebitato fino al 25% dei costi di partecipazione concordati a copertura parziale delle spese generali sostenute dall'Organizzatore ai fini dell'organizzazione della Manifestazione. Sempre a copertura dei costi dell'Organizzatore la medesima percentuale potrà altresì essere trattenuta da quest'ultimo con riferimento a ciascun singolo servizio aggiuntivo ove parimenti concordato.

Art. 31 - Foro competente e diritto applicabile

Il presente regolamento ed il rapporto contrattuale cui si riferisce sono regolati dal diritto italiano. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento e/o al rapporto in essere tra l'Organizzatore e l'Espositore, nonché qualsiasi controversia relativa alle obbligazioni che dagli stessi discendono, sarà preventivamente sottoposto al tentativo di conciliazione obbligatoria avanti la Commissione di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano, dietro domanda congiunta delle parti, che si impegnano sin da ora in tal senso. Qualora il tentativo di cui al punto precedente non avesse esito positivo, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Per quanto nel presente Regolamento non espressamente convenuto si rinvia alle norme del codice civile italiano. La nullità di una delle clausole del presente Regolamento non ne inficia la

validità dello stesso e si intendono automaticamente sostituite dalla normativa del Codice Civile Italiano.

Art. 32 – Privacy

Art. 32.1 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) e della normativa italiana applicabile in tema di dati personali (D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018) si informa l'espositore che la società A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico, Organizzatore della manifestazione, è il Titolare del Trattamento Dati. Specifica ed idonea informativa in relazione al Trattamento dei dati personali conferiti dall'Espositore viene resa dal Titolare separatamente dal presente Regolamento attraverso il Link di Adesione.

Si segnala che Fiera Milano S.p.A., in collaborazione con i suoi partner istituzionali, in relazione al servizio che eroga ricopre il ruolo sia di Responsabile che di Titolare del trattamento, in tale ultima ipotesi Fiera Milano S.p.A. somministra la propria informativa direttamente agli interessati.

Si fa presente che nei giorni precedenti l'ingresso in Fiera verrà consegnata all'interessato tutta la documentazione relativa alle misure di contenimento previste in tema di Covid 19, qualora previste; in quell'occasione, pertanto, verrà somministrata idonea informativa sul trattamento dei dati personali.

Sia ANCI Servizi s.r.l. a socio unico che Fiera Milano S.p.A. quando ricoprono il ruolo di Titolari lo svolgono in autonomia e per dar corso all'esecuzione delle attività di propria ed esclusiva spettanza pertanto, in tali ipotesi, ciascuno risponderà limitatamente al trattamento da questi posto in essere.

Per ulteriori approfondimenti in relazione al trattamento dati personali si rimanda alla pagina istituzionale di MICAM Milano, nonché di Fiera Milano S.p.A. per quanto riguarda il Portale espositore.

Art. 32.2 - Regolamentazione biglietti da visita

L'Espositore che durante la Manifestazione fieristica ricevesse biglietti da visita sia cartacei che elettronici da parte di terzi (ad. es. buyer, giornalisti, blogger etc.) al fine sviluppare un rapporto lavorativo con questi ultimi e/o mantenere vivo un contatto con loro, s'impegna, in qualità di Titolare, ad usufruire dei dati a lui conferiti conformemente con quanto previsto dal Reg. Ue 679/2016 e dal D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2018 e solo per attività che non abbisognino di specifico consenso e che consistano in: gestione, organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione ai membri della propria realtà aziendale e/o responsabili nominati con apposito contratto, distruzione e modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell'interessato, consultazione, comunicazione di alcune e sporadiche iniziative legate all'attività espletata in fiera. L'Espositore potrà compiere trattamenti sui biglietti da visita ricevuti in fiera per 12 mesi e, nella sua qualità di Titolare, dovrà assicurare all'interessato l'esercizio dei diritti elencati nel Reg. Ue 679/2016 negli artt. da 15 a 22. L'interessato verrà reso edotto di quanto sopra ad opera di A.N.C.I. Servizi s.r.l. e, conferendo il proprio contatto, acconsentirà ai sensi dell'art. 4 comma 11 GDPR, tramite azione positiva inequivocabile, al fatto che l'Espositore effettui il trattamento per la finalità e con le modalità sopra indicate (base giuridica: art 6 comma 1 lett. a).

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Espositore di predisporre in occasione della Fiera una propria informativa per il trattamento dati redatta anche per raccogliere i consensi per i trattamenti che intende effettuare sui dati degli interessati.

Art. 32.3 - Fotografie e Videoregistrazioni

L'Organizzatore ricorda che la manifestazione fieristica è aperta al pubblico relativamente agli operatori del settore merceologico indicato in regolamento, pertanto restano salve tutte le disposizioni in ordine all'espletamento di fotografie e video eseguiti in luoghi/eventi aperti al pubblico; ricorda, inoltre, che direttamente o

per il tramite di professionisti all'uopo incaricati effettuare foto e/o registrazioni video nel corso della Manifestazione al fine di documentare e/o promuovere la stessa sul proprio sito web, canali social, riviste di settore.

Le immagini ed i video utilizzati non saranno mai lesive dell'onore e del decoro dell'interessato, che concede all'Organizzatore il diritto irrevocabile e il permesso di utilizzare, gratuitamente e senza limiti di tempo e/o spazio, i Contenuti in cui lo stesso dovesse comparire nell'ambito della Manifestazione.

Resta ovviamente inteso che, nel caso fosse necessario raccogliere dei consensi in relazioni a particolari ipotesi di trattamento, il Titolare effettuerà quest'attività in fiera, durante la manifestazione, a seguito di apposita informativa.

Art. 32.4 Assunzione di Responsabilità per il Conferimento dei dati personali

Resta inteso che il Legale Rappresentante compilando - direttamente o per mezzo di suoi incaricati - tutta la domanda di partecipazione con l'inserimento di tutti i dati richiesti (nel caso anche quelli relativi a colleghi, dipendenti, collaboratori, consulenti) ne risponde sia nella totalità dei dati conferiti che in relazione ad ogni singolo dato anche in relazione alla correttezza e veridicità nonché alla possibilità di utilizzo e comunicazione per le finalità indicate nell'Informativa presente nel Link di Adesione e terrà indenne il Titolare da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevandolo da ogni richiesta di risarcimento danni diretto e/o indiretto.

Art. 33 – Norme, divieti e misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel Quartiere Fieristico

Art. 33.1

Di seguito si riportano le norme ed i divieti che gli Espositori devono osservare: a) è vietato fumare all'interno dei padiglioni e degli uffici; b) per tutti i soggetti che operano all'interno dei padiglioni nelle fasi di montaggio e smontaggio è obbligatorio l'uso delle scarpe antinfortunistiche e del caschetto di protezione del capo; c) tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano all'interno del Polo Fieristico devono essere muniti di un documento di identità e rispettare la legislazione vigente in materia lavoro con particolare riferimento ai rapporti di lavoro tra le parti; d) tutti i soggetti che operano per conto degli Espositori in regime di appalto e subappalto dovranno munire le proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08.

Art. 33.2

Gli Espositori dichiarano, riconoscono ed accettano che Fiera Milano S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera.

A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano S.p.A. potranno essere previste:

a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;

b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano S.p.A. o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo

che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano S.p.A. si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano S.p.A. non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;

d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

Art. 34 - Responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale nella quale l'Organizzatore potrà incorrere (in relazione ai soli servizi di sua competenza) a prescindere dalla natura del danno eventualmente lamentato dall'Espositore, sarà limitata al 20% dell'ammontare dei corrispettivi effettivamente versati dall'Espositore e sarà valida solo a seguito di comprovato danno subito da parte dell'Espositore.

Art. 35 - Servizi di ristorazione e catering

Fiera Milano mette a disposizione delle aziende espositrici servizi di ristorazione e catering attraverso la sezione "Acquista in E-service" del Portale espositore nella sezione dedicata e/o contattando ristorazione@fieramilano.it – tel. 02. 4997.6365/7425/7805 - <https://ristorazione.fieramilano.it/>.

Per le società di catering esterne al Gruppo Fiera Milano e per gli Espositori che somministrano autonomamente bevande e generi alimentari è consentito l'accesso e il rifornimento dei generi stessi tramite il pagamento dei relativi pass d'accesso unitamente alla presentazione della relativa documentazione.

La procedura è visionabile sul Portale espositore nella sezione "Gestisci Documenti" - Documenti obbligatori e sul Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

Con l'accettazione del presente Regolamento Generale di manifestazione, l'Espositore che si attivi in modo autonomo per la fornitura di servizi catering non erogati direttamente da Fiera Milano, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del DPCM del 17 maggio 2020 e delle ss.mm.ii. e di rispettare le relative prescrizioni.

Edizione di Febbraio 2024.

Il presente Regolamento è soggetto a copyright e tutti i diritti relativi sono riservati. È vietata la riproduzione, trasmissione e/o pubblicazione del Regolamento senza la previa autorizzazione scritta di A.N.C.I. Servizi s.r.l. a Socio Unico.